

Relazione sulla gestione

Con il [Decreto Legislativo 32/2007 - articolo 1](#) - è avvenuto il recepimento della parte obbligatoria della Direttiva n. 2003/51/CE che ha ridisegnato la **Relazione sulla Gestione** delle società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria.

A partire dai bilanci relativi all'esercizio avente inizio successivamente al 12/04/2007 - *ovvero dal bilancio chiuso al 31/12/2008 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare* - **gli amministratori devono redigere una relazione volta ad evidenziare determinate informazioni sull'attività della gestione posta in essere.**

Vediamo nel dettaglio le informazioni minime dalle quali non ci si potrà più esimere:

1) ai sensi del **nuovo articolo 2428 del Codice Civile**, la relazione dovrà fornire **un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente** della gestione dell'azienda sia nei vari settori in cui ha operato sia, in riferimento alle società controllate, alla descrizione e motivazione di costi, ricavi ed investimenti.

Pertanto saranno di supporto a tale descrizione le **riclassificazioni di Stato Patrimoniale e Conto Economico** tanto care all'Analisi di bilancio.

2) Nel corso della relazione, in proporzione all'entità ed alla complessità degli affari della società, si dovranno evidenziare gli **indicatori di risultato finanziari** e - se del caso - **quelli non finanziari** nonché **informazioni attinenti all'ambiente ed al personale.**

Tra gli **indicatori finanziari** si potranno evidenziare:

- gli indici che rapportano i principali aggregati di Stato Patrimoniale - *immobilizzazioni, circolante, capitale proprio e capitale di terzi* - con il totale delle attività/passività;
- il **ROE** - redditività del capitale netto - dato dal rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto;
- il **ROI** - redditività del capitale investito - dato dal rapporto tra il reddito operativo ed il capitale;
-) il **ROS** - redditività delle vendite - dato dal rapporto tra il reddito operativo ed il totale delle vendite;
- **l'indice di produttività dei dipendenti** dato dal rapporto tra il fatturato ed il valore aggiunto per dipendente.

Tra gli **indicatori non finanziari** si potranno scegliere quelli che meglio misurano la virtuosità dell'impresa, anche correlandola con le medie di settore di riferimento nell'ambito in cui essa è impegnata. A ciò si possono aggiungere anche indicatori che non si basano esclusivamente su dati di bilancio quali ad esempio:

-) **tempo medio di consegna;**
-) **tempo medio di lavorazione;** -) **percentuale di scarto di lavorazione;**
-) **fatturato per dipendente.**

Riguardo al **personale dipendente** si consiglia di prendere in esame degli indicatori che misurino la capacità dell'impresa di attirare a sé e/o mantenere il proprio **capitale intellettuale**: tasso di turnover del personale; ore di formazione nel corso dell'esercizio.

Per **tutti questi indicatori**, siano di tipo finanziario, non finanziario o basati su dati extra-contabili, al fine di dare una maggiore trasparenza informativa è opportuno che vengano **sempre confrontati**, quando possibile, con i medesimi indicatori, calcolati sulle **annualità precedenti.**

3) nella relazione della gestione **dovranno essere evidenziati anche altri elementi** che permettano di soddisfare i requisiti della normativa:

- l'esistenza e l'entità di attività di ricerca e sviluppo;
- l'esistenza e l'entità di rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti;
- il numero ed il valor nominale delle azioni proprie e delle azioni/quote delle società controllanti possedute dalla società;
- fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del bilancio;
- l'evoluzione prevedibile della gestione;
- elenco delle sedi secondarie della società;
- nel caso in cui la società utilizzi strumenti finanziari rilevanti dovranno essere indicate le misure adottate per la copertura del rischio; nonché l'esposizione della società al rischio di prezzo, di credito, di liquidità, di variazione dei cambi e dei flussi finanziari.

Oltre all'informativa ex. articolo 2428 C.C., nelle relazione sulla gestione si devono anche riportare altre informazioni:

- ai sensi **dell'articolo 2364 Codice Civile**, i **motivi** che hanno comportato la **convocazione dell'Assemblea nei 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio invece degli ordinari 120;
- ai sensi **dell'articolo 2391-bis Codice Civile** - *per le sole società quotate* - le **operazioni effettuate con le parti correlate**;
- ai sensi **dell'articolo 2497-bis Codice Civile** - *per le società soggette a direzione e controllo* - i rapporti intercorsi con la società che esercita l'attività di direzione e controllo, nonché l'influenza delle scelte sui risultati dell'impresa;
- ai sensi **dell'articolo 2497-bis Codice Civile** - *per le società sottoposte a direzione e controllo* - le decisioni prese dalla società che esercita la direzione ed il controllo e l'influenza di tali decisioni sulla gestione dell'impresa;
- ai sensi **dell'articolo 2545 Codice Civile** - *per le società cooperative* - i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Nella relazione sulla gestione, non va dimenticato, che si dovrà sempre fare menzione della redazione e/o dell'aggiornamento del **Documento Programmatico sulla Sicurezza in materia di Privacy - DPS - ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.**

<http://www.glocaldotcom.com/la-nuova-relazione-sulla-gestione/>